

CAPITOLATO DI SERVIZIO

ART. 1

OGGETTO

Servizio di conduzione scuolabus da effettuarsi con lo scuolabus di proprietà del Comune.

ART. 2

DESTINATARI

Il servizio di cui all'art. 1 dovrà essere erogato dalla Ditta secondo proposta convenzionale ed in favore di soggetti proposti dallo stesso Ente. Il servizio di trasporto scolastico, è rivolto agli alunni residenti nel Comune di Jacurso frequentanti le scuole dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado del Comune di Jacurso e presso il comune di Maida e viceversa.

Gli utenti dovranno comunque attenersi strettamente a comportamenti che garantiscano la sicurezza del trasporto.

Il Comune si impegna a fornire alla Ditta l'elenco dei beneficiari del servizio nonché i relativi aggiornamenti. È vietato il trasporto negli scuolabus di persone diverse da quanto sopra specificato o non preventivamente autorizzate.

Non è competenza della Ditta la vigilanza dei bambini sugli scuolabus ed i relativi compiti che sono di competenza dell'accompagnatore.

ART. 3

MEZZI DI TRASPORTO

Il Comune, assicura lo scuolabus per il trasporto di soggetti segnalati ed autorizzati, per sei volte la settimana, programmati secondo le esigenze concordate tra le parti. La Ditta non risponde dei trasporti non programmati dal competente ufficio comunale, escludendo, se, non previsti sul documento di circolazione del mezzo il trasporto di persone che abbiano particolari handicap e che necessitano di un accompagnatore e di mezzi idonei allo scopo. Nel caso di interruzione del servizio di trasporto scuolabus, dovuto a casi eccezionali, e/o rotture del mezzo il Comune non avrà nulla da pretendere dalla ditta.

Il servizio potrà essere sospeso:

- Qualora il percorso risulti pericoloso a causa della neve o del ghiaccio su parere insindacabile dell'autista;
- In caso di variazione dell'inizio e/o fine dell'orario di lezione per scioperi o assemblee sindacali;
- In caso di orari scolastici non definiti e non coincidenti con le esigenze complessive del piano dei trasporti, se non preventivamente comunicati e concordati con il servizio competente;
- In caso di avaria del mezzo per incidenti stradali, rotture o guasti. In tali ipotesi non è previsto uno scuolabus sostitutivo da parte della ditta; sarà completa responsabilità del Comune garantire l'accesso scolastico provvedendo alla sostituzione dello scuolabus.

Il comune si assume l'obbligo di provvedere alle seguenti spese:

- manutenzione dello scuolabus;
- Assicurazione RC; assicurazione casco che comprende incidenti stradali; assicurazione incendio, furto ed atti vandalici e dolosi;
- sostituzione dello scuolabus.

A conclusione di fine servizio giornaliero lo scuolabus sarà custodito nei locali dell'Amministrazione Comunale di cui ne ha la piena responsabilità.

La ditta si assume l'obbligo di provvedere alle seguenti spese:

- personale addetto alla conduzione del mezzo;
- Spese monitoraggio servizio;
- rifornimento carburante;
- pulizia del mezzo
- polizza assicurativa conducente

ART. 4

PERSONALE

La Ditta assicura per il servizio di utilità pubblica la dotazione organica di N° 1 **AUTISTA** che condurrà lo scuolabus di proprietà del Comune. Il conducente dovrà essere in possesso della Patente D Pubblica - CQC.

L'Autista dovrà essere identificabile mediante l'esposizione di tesserino di riconoscimento e divisa forniti dalla cooperativa; lo stesso dovrà mantenere un contegno riguardoso e corretto verso l'utenza ed i loro congiunti.

ART. 5

MODALITA' ATTUATIVE

Il servizio di conduzione scuolabus scolastico della presente convenzione affidato alla ditta, sarà espletato con le seguenti modalità: trasporto degli alunni richiedenti agli Istituti Scolastici frequentati ossia scuola dell'infanzia, primaria e secondaria di primo grado dal Comune di Jacurso presso l'istituto di Maida e viceversa. Il servizio sarà erogato dal lunedì al sabato per circa 3 ore giornaliere con un'andata e un ritorno per circa 18 ore settimanali complessive dal Lunedì al Sabato in conformità al calendario scolastico nei mesi e nei giorni di effettivo funzionamento delle scuole. L'orario del servizio si coordina con gli orari di attività degli Istituti Scolastici.

La ditta assicura l'arrivo a destinazione degli alunni, nonché la partenza del viaggio di ritorno per gli orari stabiliti, salvo casi eccezionali non previsti e/o prevedibili tenendo sempre conto delle condizioni meteorologiche. Nel caso di interruzione del servizio dovuto a qualsiasi causa, la ditta convenzionata sarà tenuta a darne immediata comunicazione al Comune.

Il Comune si riserva di indicare ulteriori date per trasporti legate ad iniziative scolastiche.

ART. 6

DURATA DELLA CONVENZIONE – CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA

La durata del servizio è stabilita in anni 5.

Le parti comparenti e relativamente agli accertamenti d'ufficio disposti dal Comune ed inerenti il possesso dei requisiti generali di cui all'art 80 del Decreto legislativo 12 aprile 2016 n. 50 e succ. mod. ed int., espressamente convengono, in considerazione del fatto che il servizio in questione è certamente da considerare un servizio di preminente e pubblico interesse, come e nel caso di esiti negativi degli accertamenti disposti, la presente convenzione è da intendere automaticamente e di diritto risolta, senza che l'aggiudicatario possa avere e/o vantare diritti/pretese di qualsivoglia natura, ad eccezione del pagamento delle prestazioni rese sino alla data dell'eventuale ipotesi risolutiva

ART. 7

CORRISPETTIVO – INADEMPIMENTI CONTRATTUALI

L'importo stimato del servizio è pari a € 18.000,00 annui oltre € 100,00 per oneri di sicurezza IVA esclusa.

Il corrispettivo dovuto ed il corrispondente importo che sarà riportato nelle singole fatture è, comunque, rapportato, mensilmente, alle giornate di effettivo e reale espletamento del servizio oggetto della presente convenzione, escludendo, pertanto, dal costo del medesimo (Servizio) quelle giornate per le quali e per qualsivoglia ragione, lo stesso (servizio) non dovesse essere espletato.

Il pagamento del corrispettivo avverrà dietro l'emissione di fattura. La ditta ha facoltà Ipso jure di rescindere la presente convenzione se e come da accordi intrapresi, il corrispettivo da parte del Comune non pervenga nella soluzione stabilita. Parimenti, la presente convenzione è da intendersi risolta nel caso di accertato, grave inadempimento commesso da parte della ditta affidataria del servizio che qui ci interessa. In tal caso, saranno rispettate le disposizioni di legge previste dagli artt. 7 e segg. della legge 07/08/1990 n. 241 e succ. modif ed integ., in materia di avvio del procedimento.

ART . 8

FORO COMPETENTE

Per la risoluzione delle controversie relative alla presente Convenzione è competente a decidere il Foro di Lamezia Terme.